



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Glossario ragionieristico e di diritto commerciale  
ad uso degli amministrativi  
III Edizione**

*Alfonso Baldini*

B4-16  
mag-1996

S.T.A.R.  
Servizio Tecnografico Area di Ricerca del CNR - Pisa  
luglio '96 203,90

# GLOSSARIO RAGIONIERISTICO E DI DIRITTO COMMERCIALE AD USO DEGLI AMMINISTRATIVI

PREMESSA ALLA III EDIZIONE

Questo piccolo dizionario é nato per due ordini di motivi: il primo perché alcuni impiegati amministrativi di Unità Organiche pisane, di estrazione culturale e scolastica diversa dalla ragionieristica, pur essendo validissimi professionalmente, hanno sentito il bisogno di sollecitare uno strumento agevole di consultazione per il loro lavoro; il secondo perché, con l'introduzione del Nuovo Regolamento di Contabilità del C.N.R., sono stati introdotti termini e concetti che é stato utile conoscerne la definizione o la spiegazione. Esso é quindi mirato a dare un primo aiuto nella comprensione di argomenti che possono risultare non sempre chiari sia per la novità della trattazione, sia per la puntualizzazione dell'argomento. Con questi intenti sono state prodotte di volta in volta edizioni successive ampliate e corrette in alcune definizioni. Si confida comunque nella collaborazione dei destinatari. Si consiglia inoltre il ricorso a vari testi di Computisteria, Ragioneria, Tecnica Commerciale e di Diritto (Amministrativo, Commerciale ecc.) per l'approfondimento degli argomenti che, per ovvie ragioni, in questo contesto sono stati soltanto accennati. Come pure si rinvia ai Codici per quelle norme giuridiche trattate nel testo.

Si ringrazia la Sig.ra Manuela Mennucci Bernardini per la preziosa collaborazione nella stesura del testo.

A. Baldini

Abbreviazioni riportate nel testo:

art.= articolo  
c.c.= Codice Civile  
c.p.c.=Codice di Procedura Civile  
Cost.= Costituzione  
es.= esempio  
s.s.= seguenti  
v.= vedere  
DPR= Decreto Presidente della Repubblica



Abbuono (o sconto mercantile):	compenso che si porta in deduzione del costo delle merci, conseguente a differenze qualitative o quantitative riscontrate nelle merci rispetto a quanto contrattato (v. ribasso).
Abrogazione:	annullamento di una norma giuridica, generalmente motivato da un provvedimento abolitivo o dell'entrata in vigore di una nuova legge.
Accendere o aprire un conto:	scrivere la prima registrazione in un conto a cui si intesta un prospetto.
Accensione:	atto della costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio o di garanzia.
Accertamento (delle entrate):	individuazione della persona debitrice e della ragione del suo debito.
Accessione:	situazione di diritto che si determina quando due cose, appartenenti a diversi proprietari, vengono a unirsi in modo da formare una cosa sola con la conseguenza che, normalmente, il proprietario della cosa più importante (principale) continua ad averla così accresciuta.
Accreditare un conto:	scrivere un valore o una quantità nella sezione di destra o nell'Avere.
Addebitare un conto:	scrivere un valore o una quantità nella sezione di sinistra o nel Dare.
Agenzia:	contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).
AGV (Avvocatura Generale dello Stato):	organo che esercita funzioni di consulenza legale, di rappresentanza tecnica e di difesa in giudizio dello Stato e degli altri Enti pubblici.
Albo:	pubblico registro nel quale si iscrivono coloro che appartengono a una professione, a un corpo accademico, a un ordine (es. dei ragionieri). Bacheca sulla quale si affigono in luogo pubblico avvisi e provvedimenti.
Alienare:	trasferire ad altri, a titolo oneroso, un diritto specificatamente di proprietà su qualcosa.

Atto amministrativo:	qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di apprezzamento, di conoscenza fatta da un soggetto della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa.
Atto di ordinaria amministrazione:	azione intesa a conservare il patrimonio o ad accrescere senza rischio la sua consistenza (es. riscossione interessi).
Atto di straordinaria amministrazione:	azione che concerne il valore capitale del patrimonio e quindi può portare perdita o diminuzione dello stesso (es. alienazione beni).
Atto pubblico:	documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto é formato (art. 2699 c.c.).
Attore:	chiunque giuridicamente, prende l'iniziativa di un procedimento (in contrapposizione al convenuto).
Autofattura:	documento che il contribuente I.V.A. deve emettere nei confronti di se stesso nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa o, nel caso di destinazione di beni, al consumo personale o familiare.
Autonomia contabile:	potestà di un Ente di avere un proprio bilancio e di gestirlo in piena indipendenza da ogni ingerenza degli Organi statali.
Autorizzazione:	atto con il quale l'Autorità amministrativa rimuove il limite legale allo svolgimento delle attività e dispone di un margine di discrezionalità nel rilasciare o meno l'autorizzazione, dovendo valutare se l'attività non sia di danno all'interesse pubblico.
Avallo:	garanzia prestata da un terzo o da un firmatario della cambiale per tutta o parte della somma.
Avanzo e disavanzo complessivo:	risultato della differenza tra le operazioni di entrata e di spesa complessive.
Azienda:	complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).
Azienda di credito:	v. banca

Aziende di erogazione:	hanno come scopo il diretto soddisfacimento dei bisogni dei loro soggetti. Quelle pubbliche hanno soggetto giuridico pubblico come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni.
Banca d'Italia:	Istituto di diritto pubblico a cui è affidato principalmente l'emissione dei biglietti di banca o moneta e la vigilanza sulle aziende di credito.
Banca (o azienda di credito):	organismo economico che opera sul mercato monetario e che si pone come intermediario tra coloro che dispongono di risparmio ma non vogliono o non sanno investirlo e coloro che non dispongono di risparmio ma ne necessitano per investimenti o altri scopi; in sostanza mette in contatto l'offerta di risparmio con la domanda di risparmio, raccogliendo quello disponibile sul mercato e distribuendolo a coloro che ne fanno richiesta.
Bene inventariabile:	bene in carico a un ufficio di durata, importanza o valore notevole amministrato attraverso un sistema organico di scritture che si articola nel Registro d'Inventario e nel giornale di entrata e uscita.
Beni demaniali:	averi posseduti dallo Stato a titolo pubblico (demanio marittimo, militare, stradale ecc.) quindi inalienabili.
Beni immobili:	averi rappresentati dal suolo e tutte le cose incorporate al suolo naturalmente (es. sorgenti) o artificialmente (es. edifici) o per determinazione di legge (es. edifici galleggianti). Gli altri sono mobili (art. 812 c.c.).
Beni Patrimoniali:	averi posseduti dallo Stato come soggetto privato che possono essere indisponibili (foreste, miniere ecc.) e disponibili.
Bilancio consolidato:	strumento informativo, complementare ai singoli bilanci aziendali, della situazione patrimoniale e finanziaria nonché della formazione del risultato economico di gruppo.

- Bilancio d'esercizio:** prospetto contabile che sinteticamente rappresenta lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine di ciascun esercizio annuale e l'andamento economico dell'azienda durante l'esercizio stesso. È costituito dallo Stato patrimoniale e dal prospetto Profitti e perdite e mette in evidenza sia il reddito che il capitale d'esercizio; è inoltre il procedimento tecnico-contabile di determinazione dei risultati ottenuti con la gestione. Lo Stato patrimoniale mette in evidenza il capitale esistente a fine esercizio; il Conto economico (o conto Profitti e perdite), mette in evidenza i componenti del risultato economico ottenuto con la gestione. E' un bilancio consuntivo (in quanto si compila a fine anno), ordinario (in quanto si effettua tutti gli anni), a contenuto economico-patrimoniale (in quanto mette in evidenza sia il risultato economico, positivo o negativo della gestione, sia la composizione del capitale a fine esercizio).
- Bilancio dello Stato:** rendiconto che il Governo fornisce alle Camere delle spese che intende compiere per le varie branche di attività. Il bilancio deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre e votato entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Bilancio di cassa:** prospetto che considera le entrate nella fase della riscossione e le spese nella fase del pagamento prescindendo dal momento in cui sono sorti il diritto o l'obbligo.
- Bilancio di competenza (o giuridico):** prospetto che ha riguardo alle entrate nella fase dell'accertamento, cioè nel momento in cui sorge per lo Stato il diritto alla riscossione, e alla spesa nella fase dell'impegno, cioè quando lo Stato assume l'obbligo del pagamento senza riguardo all'effettivo incasso o all'effettivo pagamento.
- Bilancio di previsione:** atto formale sulla cui base si svolge la gestione economico-finanziaria dello Stato. La sua preparazione è compito del potere esecutivo (Governo) e la sua approvazione del potere legislativo (Parlamento); pertanto il bilancio costituisce il contenuto di una legge formale (art. 81 Cost.).
- Bilancio finanziario:** documento contabile in cui sono rappresentati i dati delle entrate e delle spese espressi in termini, rispettivamente, di accertamenti o di riscossioni e di impegni o di pagamenti.

- Bilancio pluriennale dello Stato:** bilancio di previsione in termini di competenza, predisposto dal Ministero del Tesoro di concerto con quello del Bilancio per non meno di tre e non più di cinque anni, che viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.
- Bolla di accompagnamento:** documento che deve obbligatoriamente accompagnare le merci viaggianti, a meno che esse abbiano unita la relativa fattura. E' stata istituita per ragioni fiscali in modo da controllare le operazioni commerciali e combattere le evasioni. Essa prova l'avvenuta consegna o spedizione delle merci al compratore o ad un suo incaricato oppure al vettore che effettuerà il trasporto; deve essere emessa prima della consegna delle merci o dell'inizio del trasporto.
- Bollo:** imposta dovuta sulle carte su cui sono redatti gli atti civili e amministrativi, giudiziari e stragiudiziali, nonché sugli scritti, sui registri, stampe e disegni indicati nella tariffa riportata dalla legge.
- Bonifico in c/c postale (o bancario):** atto con il quale il compratore effettua il pagamento presso gli sportelli della posta o della banca ordinando l'accredito nel c/c aperto presso la posta o la banca dal venditore (v. giroconto).
- Borsa:** mercato ufficiale delle merci (Borsa merci) e dei titoli (Borsa valori); specifica istituzione riconosciuta dallo Stato, mediante autorizzazione governativa, quale mercato ufficiale dei titoli e delle merci.
- BOT (Buoni Ordinari del Tesoro):** titoli emessi dallo Stato rappresentativi delle posizioni creditorie assunte dai risparmiatori nei confronti dello Stato per la concessione a questo di mezzi monetari a titolo di credito.
- Brevetto:** diritto di sfruttare in esclusiva per un certo periodo di tempo (variabile a seconda del tipo di brevetto fino ad un massimo di 20 anni) una data invenzione (artt. 2584-2591 c.c.).
- Budget:** strumento della programmazione dell'esercizio che prevede le conseguenze della gestione in termini di costo e di ricavo e consente di migliorare l'efficienza aziendale.

Buoni di carico e scarico:	moduli predisposti per qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione di beni inventariabili in dotazione a un Ufficio.
Buoni fruttiferi:	particolare forma di deposito vincolato a termine, rappresentati da un titolo che contiene l'obbligo per la banca di rimborsare a scadenza il montante in esso indicato.
Cambiale (o pagherò cambiario o vaglia cambiario):	effetto; titolo di credito all'ordine, astratto, letterale, formale, recante la promessa di pagare o di far pagare una somma alla scadenza e nel luogo indicato nel titolo: può assumere una duplice forma: pagherò cambiario o vaglia cambiario, con il quale il soggetto che emette il titolo assume una promessa diretta di pagamento, ovvero cambiale tratta, che contiene l'ordine del sottoscrittore del titolo (traente) rivolto a un altro soggetto (trattario) di pagare. Si chiama prenditore ( o beneficiario) colui al quale la cambiale deve essere pagata.
Cambio:	operazione o complesso di operazioni, attraverso le quali il valore espresso nella moneta di uno Stato si trasforma in valore corrispondente espresso da una moneta di un altro Stato; prezzo o corso delle monete estere; strumento più importante delle operazioni di cambio.
Caparra (o clausola penale):	ammontare del danno risarcibile in caso di inadempimento che il creditore ha diritto a percepire (v. pegno).
Capitale - Aspetto qualitativo :	insieme di beni, tra loro coordinati, a disposizione del soggetto aziendale in un dato istante (es. il denaro, i crediti, i mobili, i fabbricati)(v. patrimonio).
Capitale lordo:	insieme delle attività.
Capitale netto:	differenza fra la somma dei valori attribuiti alle attività e la somma dei valori attribuiti alle passività; é dunque per definizione una somma (algebraica) di valori.
Capitolato:	serie di clausole contenute a integrazione di un contratto di appalto e possono essere di natura tecnica e amministrativa.

Capitoli per memoria:	voci iscritte in bilancio senza stanziamento che svolgono la funzione di evitare l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio, per fronteggiare l'eventuale verificarsi di entrate o spese non quantificate al momento della presentazione e approvazione del bilancio.
Cash flow:	letterale: flusso di denaro; autofinanziamento determinato dal reinvestimento degli utili prodotti dall'azienda nel corso della gestione.
Cauzione:	deposito di denaro o di titoli effettuato a garanzia dell'adempimento di obbligazioni che possono in futuro gravare sul depositante; pegno, garanzia (v. pegno, caparra).
CCIA (Camera di Commercio, Industria e Agricoltura):	ente di diritto pubblico istituito in ogni capoluogo di provincia al fine di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia medesima.
Centrale rischi:	particolare sezione della Banca d'Italia che ha il compito di censire i nominativi e molti altri dati relativi ai clienti che richiedono a un istituto di credito prestiti d'importo superiore ai limiti imposti dalle norme vigenti.
Certificati di deposito:	documenti emessi dalle aziende di credito ordinario per diversificare la raccolta di mezzi monetari rappresentativi di depositi bancari vincolati.
Cessione del credito:	contratto in forza del quale il creditore (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario), a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio credito. In seguito alla cessione il debitore (ceduto) sarà tenuto a compiere la prestazione a favore del creditore cessionario.
Cessione:	atto con cui si trasferisce ad altri un bene (nella cambiale: girata) (v. compravendita).
Chiudere un conto:	atto con il quale si calcola il saldo e si scrive nella sezione ove il totale è minore. Dopo l'iscrizione del saldo, le due sezioni bilanciano, cioè pareggiano.
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica):	organo interministeriale il cui compito principale è di predisporre e dirigere gli indirizzi della politica economica nazionale.
Circolazione di Stato:	è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.

Clausola CIF:	sigla che sta ad indicare che nel prezzo della merce sono compresi l'assicurazione e il nolo (Cost, Insurance and Freight = costo, assicurazione e nolo).
Clausola compromissoria:	formula inserita in un contratto che prevede l'esplicito patto aggiuntivo per cui tutte le controversie che eventualmente dovessero presentarsi in futuro, nella fase di attuazione del contratto, saranno decise da arbitri (v. arbitrato).
Clausola FOB:	sigla che significa "Free On Board" cioè franco a bordo della nave, ed è sempre seguita dall'indicazione del porto di partenza. Con questa clausola il venditore deve sostenere tutte le spese per la consegna della merce fino sulla nave e cioè: imballaggio, spese di trasporto sino al porto di partenza, facchinaggio ecc.
Clausola:	parte di un atto o contratto volta a illustrare, modificare, condizionare quanto precede. Ciascuno dei punti di un contratto o di un accordo.
Clienti:	coloro che acquistano dall'azienda beni o servizi.
CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro):	Organo consultivo dello Stato, che ha la funzione di studiare la situazione economica, finanziaria e sociale del Paese; ha, inoltre, nelle materie dell'economia e del lavoro, poteri di iniziativa legislativa.
Codice Fiscale:	strumento d'identificazione dei soggetti d'imposta che consente l'utilizzazione delle notizie relative alle operazioni economiche soggette ad imposta e garantisce da eventuali errori manuali di attribuzione di redditi. Per le persone fisiche è formato da sedici caratteri alfanumerici, per quelle giuridiche è formato da undici caratteri numerici.
Codifica:	assegnazione di un codice; è importante quando le scritture contabili sono automatizzate.
Collegio Sindacale (o dei Revisori dei Conti):	Organo di controllo e di vigilanza della gestione sociale per conto dei soci (art. 2403 c.c.).
Commissione (o commessa):	contratto di mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.); ordinazione di merce.

Commistione:	mescolanza, contaminazione confusa e irriconoscibile di proprietà diverse (art. 939 c.c.).
Commutazione:	scambio, sostituzione.
Comodato:	contratto gratuito con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta nelle stesse condizioni, salvo il deperimento d'uso e non dovuto a colpa del comodatario (art. 1803 c.c.).
Competenza -principio :	prevede che l'incidenza sul reddito dei fatti di gestione si ha nell'esercizio a cui detti fatti si riferiscono economicamente e non in quello in cui si concretano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).
Compravendita:	atto con cui si realizza il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diverso diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.); la parte che trasferisce viene detta venditore, quella che acquista compratore. La compravendita é un contratto a titolo oneroso, puramente consensuale , ad effetti reali.
Compromesso:	accordo solenne che deve, sotto pena di nullità, essere redatto in forma scritta, contenente la determinazione dell'oggetto della controversia, la nomina degli arbitri o il numero di essi, sempre dispari, e il modo di nominarli.
Concessione governativa:	tributo a cui sono assoggettati i provvedimenti amministrativi, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività elencate nella "tariffa" allegata al DPR n. 641/72 (es. bollatura e vidimazione dei libri contabili).
Concessione:	atto amministrativo negoziale mediante il quale la Pubblica Amministrazione affida a un privato l'esercizio di un servizio pubblico; provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale viene trasferito a un privato o a un Ente pubblico un diritto o un potere ovvero si costituisce a favore dei destinatari un diritto che sorge "ex novo".

Concordato:	accordo, patto; contratto con cui le parti rinunciano a far valere un diritto. Preventivo: procedimento concorsuale realizzato prima della dichiarazione di fallimento che consente al debitore di sanare la situazione patrimoniale dell'impresa. Fallimentare: accordo tra creditori e debitori diretto a por fine al procedimento fallimentare. Tributario o fiscale: determinazione dell'imponibile effettuata d'accordo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Congruità:	proporzionalità, adeguatezza rispondente a determinate esigenze.
Consiglio di Stato:	Organo consultivo dello Stato che è chiamato a svolgere una funzione giurisdizionale con competenza che si estende agli atti di qualsiasi autorità amministrativa statale e di Enti minori (art. 100 Cost.).
Consolidamento:	procedura di aggregazione dei conti di Enti o imprese appartenenti a un insieme omogeneo, allo scopo di consentire una visione globale di fenomeni che altrimenti non potrebbero essere osservati.
Consorzio:	contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.).
Consuetudine:	risulta dalla costante uniformità di un dato modo di agire (usus) e dalla convinzione che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris) formatasi spontaneamente in una collettività sociale.
Consuntivo:	V. rendiconto.
Contabilità:	parte dell'economia che si interessa della tenuta dei conti; insieme delle operazioni contabili riguardanti una determinata attività.
Contenzioso amministrativo:	ordinamento nel quale l'esclusiva competenza per la decisione delle controversie in cui è interessata la Pubblica Amministrazione è attribuita a speciali organi del potere esecutivo.
Conti economici:	sono quelli accessi a oggetti le cui variazioni interessano il reddito e il patrimonio, quest'ultimo sia direttamente, sia indirettamente attraverso il risultato economico (v. conto profitti e perdite).

Conti patrimoniali:	parti di bilancio che affluiscono nel prospetto che mette in evidenza gli elementi del capitale, denominato Stato patrimoniale.
Conto consolidato:	nelle Amministrazioni Pubbliche serve a conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sull'evoluzione del prodotto interno lordo. Nel settore pubblico é elaborato ogni anno dalla Banca d'Italia.
Conto corrente:	contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto stesso (art. 1823 c.c.); può essere bancario o postale.
Conto infruttifero:	che non dà interesse. Capitale infruttifero: che non produce guadagno.
Conto (o posta d'ordine):	negli inventari si sogliono scrivere le poste dei beni dei terzi in ambedue le sezioni cosicché, anche se si sommano con i veri valori attivi e passivi, non rimane modificata la cifra del capitale netto.
Conto profitti e perdite (o conto economico):	prospetto che deve dimostrare con evidenza e verità, con chiarezza e precisione, gli utili conseguiti e le perdite sofferte nell'esercizio (artt. 2217-2423 c.c.). Fa parte con lo Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio (v. Bilancio).
Conto spento:	quando l'oggetto del conto é esaurito, cioè quando il conto presenta un saldo uguale a zero.
Conto:	dal latino "computare". Insieme di scritture relative a un determinato oggetto che ha lo scopo di rilevarne l'aspetto qualitativo e quantitativo in un dato momento e le variazioni che va subendo nel tempo; prospetto in cui vengono segnate la consistenza iniziale e le variazioni (misurate in moneta di conto) che si hanno nell'oggetto al quale esso é aperto.
Contratto:	accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
Convenzione:	accordo raggiunto fra due o più persone o Enti mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.

Corporazioni:	aziende di erogazione che traggono i mezzi necessari allo svolgimento della loro attività dalle contribuzioni dei componenti, degli associati o della collettività.
Corrispettivo:	s'intende il singolo prezzo del bene che forma oggetto della transazione commerciale.
Corte dei Conti:	massimo Organo amministrativo di controllo previsto dal nostro ordinamento, esercita un controllo preventivo sugli atti del Governo e un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato: il controllo preventivo può essere tanto finanziario, inteso cioè ad accertare l'osservanza del bilancio statale, quanto di legittimità, inteso cioè ad accertare che gli atti del Governo siano conformi alla legge. Il controllo successivo é invece sostanzialmente solo finanziario e si esercita sull'andamento della gestione finanziaria degli Organi statali a ciò delegati (art. 100 Cost.).
Costi di produzione:	costi diretti (costi di materie, di lavoro e speciali) e indiretti (costi comuni) costituiti da materiali, da salari, da stipendi e da oneri e spese (assicurazioni, tasse, interessi, ammortamenti ecc.).
Costi pluriennali:	valori attribuiti agli elementi del capitale che danno la loro utilità per più anni; costi sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali e immateriali, cioè di quegli elementi del capitale che danno la loro utilità per anni e vengono impiegati più volte nel processo produttivo.
Costi:	sacrifici economici valutabili in moneta mediante la misurazione numerica dell'uscita finanziaria cui hanno dato, danno o daranno luogo; tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per acquistare i fattori produttivi necessari alla sua attività.
Costo complessivo:	valore che comprende tutti i costi inerenti alla fabbricazione e alla vendita del prodotto.
Costo consuntivo:	valore sostenuto in un periodo di tempo già concluso.
Costo contabile:	valore rilevato e controllato sistematicamente.

Costo di competenza:

valore maturato nel periodo amministrativo considerato o se ha dato nello stesso la sua utilità o ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.

Costo di riproduzione:

prezzo che verrebbe sostenuto oggi se si dovesse fabbricare o acquistare il bene da valutare.

Costo di sostituzione:

prezzo che deve essere sostenuto per sostituire un bene, logorato oppure obsoleto, con un altro in grado di svolgere la stessa funzione nell'ambito della combinazione dei fattori produttivi aziendali, tenuto conto delle nuove tecnologie.

Costo storico rivalutato:

quando tra l'epoca di sostenimento del costo e il momento della determinazione del capitale si manifesta una svalutazione monetaria, il costo storico esprime un valore pagato con una moneta che presentava un potere d'acquisto superiore all'attuale.

Costo storico:

prezzo sostenuto in passato per l'acquisto dei beni da valutare.

Cottimo fiduciario:

sistema in economia secondo il quale l'Amministrazione conferisce a imprenditori di fiducia, mediante stipula di contratti soggetti in tutto e per tutto al regime privatistico, secondo le norme e le procedure stabilite dal regolamento, l'incarico di provvedere alle forniture di beni o all'esecuzione di opere.

Creditore:

persona che ha diritto alla restituzione di una somma o ad una controprestazione da parte di una persona (debitore); giuridicamente, il soggetto attivo del rapporto obbligatorio.

Criterio del valore di presunto realizzo (o di estinzione):

principio che si applica per valutare i crediti e i debiti riducendo il loro valore nominale dell'importo degli sconti, ribassi o abbuoni che si pensa di dover concedere o di poter ottenere.

Criterio della capitalizzazione del reddito:

principio che si applica per valutare quei beni (es. terreni, fabbricati, aziende) che fruttano un reddito (fitti, canoni, utili, rendite).

Curatore:

persona delegata all'esercizio di particolari funzioni (custodia, amministrazione) nei casi previsti dalla legge. Nel fallimento ha il compito di liquidare, alle migliori condizioni, un'azienda riconosciuta in stato d'insolvenza.

- Dare/Avere: sezioni rispettivamente di sinistra e di destra di un conto poiché in partita doppia ogni fenomeno si rileva due volte per uguale importo chiamandosi addebitamenti il Dare e accredito l'Avere; l'intestatario del conto deve Dare e deve Avere.
- Dazi Doganali: imposte che colpiscono in molti casi le merci scambiate con l'estero e sono uno strumento classico con cui lo Stato interviene nello svolgimento del commercio internazionale con alterazione di equilibrio economico e conseguente modifica della domanda e dell'offerta.
- Debiti di Tesoreria: rappresentano disponibilità di fondi costituiti a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato.
- Debito patrimoniale: forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio - lungo termine del fabbisogno del Tesoro.
- Debito pubblico: indica la consistenza del debito del settore pubblico, incluso l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.
- Debitore: persona obbligata o impegnata nei confronti di qualcuno.
- Decadenza: istituto giuridico in virtù del quale un soggetto perde la possibilità di acquistare un diritto, qualora ciò non faccia nel termine tassativamente indicato dalla legge (art. 2964 c.c.).
- Decentramento amministrativo: conferimento di poteri amministrativi a una pluralità di organi periferici.
- Decreto legge: atto governativo costituzionalmente equiparato, quanto all'efficacia, alla legge ordinaria ed emesso indipendentemente da una previa autorizzazione parlamentare. Deve essere presentato alle Camere il giorno stesso della sua emanazione per la conversione in legge; se non è convertito in legge entro 60 giorni, perde efficacia sin dall'inizio (art. 77 Cost.).

Costo di competenza:	valore maturato nel periodo amministrativo considerato o se ha dato nello stesso la sua utilità o ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
Costo di riproduzione:	prezzo che verrebbe sostenuto oggi se si dovesse fabbricare o acquistare il bene da valutare.
Costo di sostituzione:	prezzo che deve essere sostenuto per sostituire un bene, logorato oppure obsoleto, con un altro in grado di svolgere la stessa funzione nell'ambito della combinazione dei fattori produttivi aziendali, tenuto conto delle nuove tecnologie.
Costo storico rivalutato:	quando tra l'epoca di sostenimento del costo e il momento della determinazione del capitale si manifesta una svalutazione monetaria, il costo storico esprime un valore pagato con una moneta che presentava un potere d'acquisto superiore all'attuale.
Costo storico:	prezzo sostenuto in passato per l'acquisto dei beni da valutare.
Cottimo fiduciario:	sistema in economia secondo il quale l'Amministrazione conferisce a imprenditori di fiducia, mediante stipula di contratti soggetti in tutto e per tutto al regime privatistico, secondo le norme e le procedure stabilite dal regolamento, l'incarico di provvedere alle forniture di beni o all'esecuzione di opere.
Creditore:	persona che ha diritto alla restituzione di una somma o ad una controprestazione da parte di una persona (debitore); giuridicamente, il soggetto attivo del rapporto obbligatorio.
Criterio del valore di presunto realizzo (o di estinzione):	principio che si applica per valutare i crediti e i debiti riducendo il loro valore nominale dell'importo degli sconti, ribassi o abbuoni che si pensa di dover concedere o di poter ottenere.
Criterio della capitalizzazione del reddito:	principio che si applica per valutare quei beni (es. terreni, fabbricati, aziende) che fruttano un reddito (fitti, canoni, utili, rendite).
Curatore:	persona delegata all'esercizio di particolari funzioni (custodia, amministrazione) nei casi previsti dalla legge. Nel fallimento ha il compito di liquidare, alle migliori condizioni, un'azienda riconosciuta in stato d'insolvenza.

Dare/Avere:	sezioni rispettivamente di sinistra e di destra di un conto poiché in partita doppia ogni fenomeno si rileva due volte per uguale importo chiamandosi addebitamenti il Dare e accreditamento l'Avere; l'intestatario del conto deve Dare e deve Avere.
Dazi Doganali:	imposte che colpiscono in molti casi le merci scambiate con l'estero e sono uno strumento classico con cui lo Stato interferisce nello svolgimento del commercio internazionale con alterazione di equilibrio economico e conseguente modifica della domanda e dell'offerta.
Debiti di Tesoreria:	rappresentano disponibilità di fondi costituiti a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato.
Debito patrimoniale:	forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio - lungo termine del fabbisogno del Tesoro.
Debito pubblico:	indica la consistenza del debito del settore pubblico, incluso l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.
Debitore:	persona obbligata o impegnata nei confronti di qualcuno.
Decadenza:	istituto giuridico in virtù del quale un soggetto perde la possibilità di acquistare un diritto, qualora ciò non faccia nel termine tassativamente indicato dalla legge (art. 2964 c.c.).
Decentramento amministrativo:	conferimento di poteri amministrativi a una pluralità di organi periferici.
Decreto legge:	atto governativo costituzionalmente equiparato, quanto all'efficacia, alla legge ordinaria ed emesso indipendentemente da una previa autorizzazione parlamentare. Deve essere presentato alle Camere il giorno stesso della sua emanazione per la conversione in legge; se non è convertito in legge entro 60 giorni, perde efficacia sin dall'inizio (art. 77 Cost.).

Decreto legislativo (o legge delegata):	ordinanza giuridica avente forza di legge emanata dal Governo in virtù di una delega del Parlamento. La legge di delegazione per cui le Camere autorizzano il Governo a emanare norme giuridiche deve avere i seguenti requisiti: a) determinare i principi e i criteri direttivi secondo cui il Governo dovrà provvedere sulla materia per cui è fatta la delega; b) definire esattamente l'oggetto della delegazione; c) determinare la durata della delegazione.
Decreto:	provvedimento a carattere deliberativo o ordinatorio emanato da un'autorità amministrativa o giudiziaria (es. decreto ministeriale, prefettizio ecc.).
Delega:	v. procura.
Delibera:	atto, effetto di una risoluzione.
Deliberazione di una spesa:	atto nel quale è dichiarata la finalità della spesa, ne è constatata la necessità ma può ancora non determinarne in concreto l'ammontare.
Demanio:	comprende il demanio pubblico o beni demaniali (artt. 822 c.c. e s.s. ) e il demanio privato o beni patrimoniali (art. 828 c.c.). Il criterio di distinzione giuridico si rinviene per i beni del demanio pubblico nella destinazione finale degli stessi beni alla soddisfazione degli interessi pubblici, per i beni patrimoniali nella destinazione strumentale al conseguimento degli scopi della Pubblica Amministrazione.
Deperimento:	decadimento, perdita di forza, di energia - deterioramento.
Deposito:	contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.).
Detassazione:	riduzione o abolizione di un onere fiscale.
Diffida:	atto ricettizio col quale l'Amministrazione avverte un soggetto che, ove esso non compia determinati atti giuridici o attività materiali, verranno adottati nei suoi confronti certi provvedimenti.
Dilazione:	protrazione, rinvio, proroga, differimento (es. di pagamento).

Diritti d'autore:	prerogativa di sfruttare economicamente una data opera, cioè di pubblicarla e diffonderla in esclusiva.
Diritti di concessione:	facoltà accordate dallo Stato o da altri Enti pubblici che danno ai titolari il diritto di sfruttare in esclusiva un bene (es. miniere e corsi d'acqua) o di esercitare in condizioni di monopolio determinati servizi (es. servizio ferroviario).
Diritto amministrativo:	parte del diritto pubblico che ha per oggetto l'organizzazione, i mezzi e le forme d'attività della Pubblica Amministrazione e i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti.
Discrezionalità amministrativa:	parziale possibilità di seguire criteri personali nell'esercizio di determinate funzioni amministrative. Ricerca dei mezzi e dei modi più efficaci e opportuni per realizzare l'interesse pubblico.
Disdetta:	rifiuto di continuare a considerarsi come parte in un rapporto contrattuale.
Dispensa:	provvedimento di esenzione d'un soggetto dall'osservanza di prescrizioni di legge riguardanti il compimento di singoli atti (v. esecuzione).
Disponibilità:	beni che l'azienda acquista per destinarli alla trasformazione, al consumo e alla vendita, come materie prime e sussidiarie, scorte di consumo, imballaggi, combustibili, merci.
Disposizione:	norma, prescrizione, ordine emanato per disciplinare o modificare una condotta o rendere nota una nuova norma.
Ditta:	nome commerciale dell'imprenditore sotto il quale si svolge la sua attività ; segno immancabile di coesione di tutti i fattori economici, materiali e immateriali dell'impresa, comunque sia formata; deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563 c.c.).
Dividendo:	diritto a partecipare all'utile netto della società per azioni e che l'assemblea ordinaria ha attribuito ad ogni azione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Documenti di autorizzazione:	atti con i quali i responsabili di alcuni uffici aziendali autorizzano, all'interno dell'impresa, determinate persone ad eseguire specifiche operazioni; es. gli ordini di incasso (reversali), gli ordini di pagamento (mandati), le bollette di carico delle merci ( bollette di entrata), le bollette di scarico delle merci (bollette di uscita).
Documenti di memoria (o di controllo):	atti conservati per avere traccia delle operazioni compiute (es. le matrici degli assegni) o compilati allo scopo di verificare precedenti scritture (es. gli estratti conto ricevuti dai fornitori o inviati ai clienti).
Documenti di prova:	atti che provano operazioni compiute con i terzi (es. i contratti, le fatture, gli assegni, le cambiali).
Eccezione:	allontanamento, notevole ed evidente, dalla regola comune; obiezione, riserva; istanza con cui il convenuto richiede il rigetto della domanda dell'attore.
Economato:	Ufficio che ha il compito di provvedere all'attrezzatura e al materiale di consumo per il funzionamento di un determinato Ente.
Economia (spese/servizi):	sistema che consente alle Amministrazioni di acquisire beni e servizi o di eseguire lavori senza ricorrere alle procedure contrattuali dell'evidenza pubblica cioè direttamente.
Economia di mercato:	sistema economico basato sulla libera concorrenza.
Economia:	disciplina che studia i processi di produzione, scambio e consumo dei beni e dei servizi atti alla soddisfazione dei bisogni umani. Di mercato: basata sull'iniziativa privata in cui operano, senza correttivi, la legge della domanda e dell'offerta. Realizzare il massimo risultato con dati mezzi o un dato risultato col minimo dei mezzi. Utilizzazione razionale delle fonti di utilità di cui si dispone.
ECU:	"European Currency Unit" = Unità Monetaria Europea: unità di conto per gli scambi tra i Paesi della CEE = Comunità Economica Europea.
Effetto:	v. cambiale, titolo di credito.

Emendamento:	correzione, modifica; ogni mutamento proposto nel corso della discussione parlamentare, per il testo di un disegno di legge.
Engineering:	contratto che ha per oggetto l'esecuzione di progetti industriali; con esso una parte (società di engineering) s'impegna alla progettazione di un complesso intervento sul territorio, all'assistenza tecnica e all'eventuale esecuzione dell'impianto ovvero alla realizzazione di progetti elaborati da altre imprese.
Entrata:	nello Stato, ricchezza prevedibilmente disponibile in un certo periodo di tempo (esercizio finanziario) fissata nel bilancio di previsione; la sua rispondenza con quella effettiva viene accertata nel conto consuntivo. Sono ripartite in titoli (tributarie, extra-tributarie, alienazione di beni patrimoniali ecc.), categorie (secondo la natura es. imposte sul reddito), rubriche (secondo l'organo cui ne é affidato l'accertamento) e capitoli (secondo il rispettivo oggetto).
Equilibrio economico:	$RICAVI = COSTI + UTILE.$
Equilibrio finanziario:	$ENTRATE \geq USCITE.$
Erario:	tesoro pubblico, finanze dello Stato.
Esazione:	riscossione, incasso per conto terzi di denaro che deve essere versato obbligatoriamente.
Esenzione:	privilegio che consente di rimanere liberi da un obbligo comune.
Esercizio provvisorio:	possibilità di operare sulla base dei dati del bilancio non ancora approvato: ciò può aver luogo, tuttavia, per non più di quattro mesi e per tanti dodicesimi di spesa quanti sono i mesi concessi (art. 81 Cost.).
Esercizio:	parte di gestione svolta in un periodo amministrativo.
Esigibile:	riscuotibile, credito scaduto.
Esitare:	vendere, smerciare.

Esposizione:	finanziaria: discorso con cui il Ministro presenta al Parlamento il nuovo bilancio di previsione dello Stato e il rendiconto generale relativo all'anno finanziario precedente; debitoria: insieme delle obbligazioni pecuniarie che un'impresa ha verso terzi.
Espropriazione:	trasferimento coattivo del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione Pubblica.
Estinzione:	cancellazione, annullamento (di un debito: pagamento per cui rimane annullato).
Estratto conto:	documento che elenca gli importi delle fatture che devono essere pagate (scoperte). Bancario: atto con cui un istituto bancario comunica al correntista i movimenti avvenuti sul conto corrente in un lasso di tempo o la chiusura del conto stesso.
Fabbisogno:	misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti. Esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale o estero.
Factoring:	contratto consistente nel trasferimento di crediti commerciali dal loro titolare (fornitore) ad un factor che si assume l'incarico della riscossione e spesso ne garantisce il buon fine, anche in caso di insolvenza momentanea o di fallimento del debitore, con la ritenuta di alcune "commissioni" per il servizio reso.
Fallimento:	procedura concorsuale che si applica nei confronti degli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza; esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sono soggetti al fallimento e alle altre procedure concorsuali gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli Enti pubblici e i piccoli imprenditori (art. 2082 c.c.).
Fatti amministrativi:	operazioni con cui si manifesta l'attività aziendale; tutte quelle operazioni che portano variazioni in singoli elementi del patrimonio.

Fattura accompagnatoria:	documento che accompagna i beni viaggianti; anziché della bolla di accompagnamento, si può usare la fattura contenente le indicazioni previste la bolla di accompagnamento ed emessa in tre esemplari.
Fattura pro-forma (o simulata):	preventivo che l'esportatore invia talvolta al probabile acquirente straniero che desidera essere informato con precisione, prima di stipulare il contratto, del prezzo della merce e degli oneri accessori relativi all'acquisto.
Fattura:	documento redatto dal venditore attestante l'esecuzione da parte sua del contratto di compravendita e il suo diritto a riscuoterne il prezzo; da conservare per dieci anni (art. 2220 c.c.).
Fatturato:	quantità di merce venduta risultante dalla contabilità ufficiale di una ditta.
Fideiussione:	garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l'obbligazione assunta da altri (art. 1936 c.c.).
Finanziario:	aggettivo che si usa con riferimento diretto o indiretto al denaro (gestione finanziaria, fabbisogno finanziario, equilibrio finanziario ecc.). Situazione finanziaria: riferita alla possibilità di procurarsi denaro da parte di un'azienda; finanziamento: é il prendere a prestito una somma di denaro; finanza dello Stato: per indicare le entrate e le uscite di denaro dello Stato.
Fiscal drag:	fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto di inflazione. Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.
Fiscale:	attinente all'attività finanziaria dello Stato e specialmente all'imposizione e riscossione dei tributi.

Fondazioni:	aziende di erogazione che traggono i mezzi necessari allo svolgimento della loro attività da un patrimonio fruttifero, lasciato in eredità o in donazione all'azienda e vincolato per il raggiungimento di determinati fini di assistenza e di beneficenza o per attività educative.
Fondi:	v. titoli.
Fondo di cassa:	complesso dei mezzi monetari di cui dispone un'amministrazione in un certo momento.
Fondo:	voce di bilancio relativa a una particolare destinazione (es. di riserva art. 2428 c.c.); elemento del passivo di un bilancio col valore di rettifica di alcuni valori dell'attivo (es. di ammortamento); rimanenze (es. di cassa, di magazzino); bottega, magazzino, podere.
Forfait:	letterale: fatto fuori "legge"; contratto per cui uno dei contraenti si impegna a fornire una determinata prestazione o un dato bene a un prezzo prestabilito indipendentemente dal tempo e dalla fatica realmente richiesti nell'espletamento dell'operazione o delle successive variazioni di mercato.
Fornitori:	coloro che forniscono (vendono) all'azienda beni e servizi.
Franchigia:	esenzione straordinaria da un pagamento; tolleranza di calo nel peso della merce acquistata.
Franchising:	contratto misto, comprendente elementi di compravendita, somministrazione, appalto e agenzia. Sistema di collaborazione tra un produttore di beni od offerente di servizi (franchisor) e un distributore (franchise), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in forza del quale il franchisor concede al franchise di entrare a far parte della propria catena di distribuzione con il diritto di far uso, a determinate condizioni e dietro corresponsione di una somma di danaro, di brevetti, marchio, ditta, insegna.
Fungibile:	surrogabile; bene che può essere sostituito indifferentemente con un altro (contrario di infungibile).

Funzionario delegato:	ordinatore secondario di spesa il quale eroga fondi posti a sua disposizione, a mezzo di ordini di accreditamento, da un Organo ordinatore primario di spesa.
Garante:	persona che dà assicurazione del mantenimento di un impegno da parte di altri.
Garanzia:	assunzione, da parte del venditore, della responsabilità che quanto viene venduto corrisponde alle caratteristiche richieste; mezzo reale o personale inteso ad assicurare al venditore l'effettivo soddisfacimento del credito o ad evitare pericoli derivanti dall'eventuale insolvenza del debitore.
Gerarchia:	rapporto tra Organi superiori e inferiori quando la competenza è ripartita per grado; l'organizzazione che ne risulta dicesi ordinamento gerarchico.
Gestione - Aspetto economico:	azione che si esprime nel continuo intreccio di costi e ricavi, derivanti da operazioni di investimento (acquisto) o disinvestimento (vendita). La gestione presenta un equilibrio economico quando nel medio e lungo andare, i ricavi coprono i costi e consentono un'adeguata remunerazione dei mezzi investiti dal proprietario, in caso di azienda individuale o dai soci, in caso di azienda collettiva.
Gestione - Aspetto finanziario:	azione che dà luogo a entrate e uscite finanziarie, cioè a movimenti di denaro, dei crediti e dei debiti. In particolare, nell'aspetto monetario, la gestione origina entrate ed uscite di cassa con le quali si manifestano le riscossioni e i pagamenti.
Gestione:	amministrazione; compimento di molteplici operazioni, tra loro coordinate, in vista del raggiungimento del fine aziendale.
Giornale:	libro obbligatorio, sul quale si scrivono in modo ordinato, senza correzioni illeggibili o abrasioni e seguendo determinate norme le operazioni contabili già scritte "in brutta copia" sulla Prima nota.

Girata della cambiale:	negozio unilaterale, consistente in una dichiarazione scritta e sottoscritta nel titolo da colui al quale é intestato ed é in possesso del titolo stesso (girante) mediante la quale questi dà ordine all'emittente o al trattario di pagare la somma indicata nella cambiale ad altra persona (giratario) determinata nella dichiarazione (girata in pieno); ovvero consistente nella semplice sottoscrizione del girante senza l'indicazione del nome del giratario (girata in bianco).
Giroconto:	ordine che, se i contraenti sono entrambi correntisti postali o della stessa banca, il compratore dà alla posta o alla banca di addebitare il proprio conto e di accreditare quello del venditore (v. bonifico).
I.R.PE.F.:	Imposta sul Reddito delle PERSONE Fisiche e grava sui redditi da lavoro dipendente e autonomo, sui redditi fondiari, di capitale e di impresa.
I.R.PE.G.:	Imposta sul Reddito delle PERSONE Giuridiche e grava sui redditi delle società, degli Enti Pubblici e privati sia che esplicino attività commerciale o non.
I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto):	imposta che si applica sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
I.V.A. - Aliquote:	percentuali da calcolare sulla base imponibile; l'importo ottenuto deve apparire in fattura ed essere portato in aumento del totale della stessa. Esse sono soggette a frequenti variazioni per motivi di politica economica e fiscale.
I.V.A. - Base imponibile:	importo sul quale si calcola l'I.V.A.. E' data dal prezzo della merce venduta, dedotti eventuali sconti previsti dal contratto, dalle spese accessorie, non documentate, addebitate al compratore e dal prezzo degli imballaggi, eccettuati quelli a rendere.
I.V.A. - Scorporo:	scissione dell'importo globale nelle sue due parti componenti: quella riguardante la merce e quella riguardante l'I.V.A.

Immobilizzazioni materiali:	beni che rappresentano la struttura tecnico-organizzativa dell'impresa e che danno la loro utilità per periodi di tempo anche lunghi (es. terreni, fabbricati ecc.).
Impegno di una spesa:	atto con cui lo Stato assume l'obbligo, in relazione alla finalità deliberata, d'una certa spesa.
Imponibilità:	assoggettazione (dicesi in regime d'I.V.A. e di altre imposte).
Imposta di bollo:	sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nella "tariffa allegato A" annessa al DPR n. 642/72 e successive modificazioni e integrazioni (es. cambiali, assegni, atti notarili ecc.).
Imposta di registro:	gli atti destinati a produrre un qualsiasi effetto giuridico debbono essere presentati all'Ufficio del Registro per la loro registrazione mediante la quale viene accertata legalmente la loro reale esistenza e viene impressa, alle scritture private, data certa di fronte ai terzi.
Imposte:	importi richiesti dallo Stato e dagli Enti autorizzati per coprire il costo di servizi pubblici utili alla collettività nel suo insieme e per i quali non può esservi una domanda individuale. Sono imposte dirette le imposte sui terreni, fabbricati, patrimonio ecc.; sono imposte indirette quelle sui trasferimenti di proprietà a titolo gratuito (donazioni o successioni) e a titolo oneroso (compravendita), sulle entrate, sui consumi.
Imprenditore - piccolo:	colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (es. coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante - art. 2083 c.c.).
Imprenditore:	colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.).
Impugnare:	addurre in giudizio l'invalidità o un motivo di rescissione o di risoluzione di un atto.
Imputazione:	assegnazione e ripartizione (es. di una spesa) fra i diversi conti.
Inadeguatezza:	mancato adattamento alle variare dimensioni aziendali.

Inadempimento:	inosservanza di un'opera; quando il debitore, obbligato ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, non la esegue o la esegue inesattamente.
Indebitamento:	esprime il saldo globale del conto economico della Pubblica Amministrazione; rappresenta l'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate.
Ingiunzione:	ordine perentorio fondato su una posizione di autorità direttamente valutabile.
Insoluto:	non pagato, di un'obbligazione della quale non sia stata versata la somma corrispondente.
Insolvenza:	incapacità definitiva e non rimediabile di adempiere alle obbligazioni con mezzi ordinari di pagamento.
Insussistenza:	variazione del capitale di un'azienda per inesistenza di valori attivi e passivi, causati da fatti estranei alla gestione.
Interesse:	compenso spettante a chi presta o deposita un capitale per un certo periodo di tempo; frutto, utile (v. rendita).
Intestare un conto:	attribuirgli un titolo e un codice.
Inventario:	insieme di operazioni con le quali si determina il capitale esistente in un dato momento; si indica anche il prospetto che mette in evidenza il capitale di un'azienda (libro degli inventari artt. 2215 - 2217 c.c.). Rilevazione e determinazione dei componenti (o di una parte di essi) del capitale di un'azienda, riferita a un determinato istante: vi sono rappresentati i componenti attivi e passivi del capitale o del patrimonio. Consiste nella ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi che formano il capitale o patrimonio di un'azienda in un dato istante.
Investimento:	impiego di denaro in attività produttive, titoli o simili, allo scopo di ottenere o accrescere un utile o un reddito.
Ipoteca:	diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene sul quale l'ipoteca é costituita per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori. Il creditore ipotecario può espropriare il bene anche se esso viene alienato e quindi anche in confronto del terzo acquirente (art. 2808 c.c.).

Iscrizione a ruolo:	elenco delle pratiche secondo l'ordine in cui devono essere trattate.
Istituto di credito:	v. banca.
Joint venture (o undertaking):	letterale: rischio congiunto; forma di collaborazione, di cooperazione fra imprese dirette a realizzare imponenti opere, anche internazionali, come le dighe, le bonifiche, le canalizzazioni, le grosse centrali elettriche o nucleari, i grossi impianti industriali. Associazione in partecipazione.
Know-how:	insieme delle conoscenze, segrete e non, che può essere trasferito contrattualmente da un soggetto a un altro con mezzi differenti che vanno dalla documentazione tecnica all'assistenza, alla fornitura di macchinari speciali ecc.
Layout:	insieme degli elementi che costituiscono un richiamo pubblicitario; disegno, schema.
Leasing:	letterale: affittato, noleggiato; operazione di locazione finanziaria; contratto con cui una società locatrice cede in affitto per un periodo di tempo determinato ad una società locataria uno o più beni mobili o immobili, costruiti o fatti costruire dalla prima su scelta e indicazione della seconda, dietro il pagamento di un determinato canone e con la facoltà, per la società locataria, di diventare proprietaria dei beni alla scadenza del contratto.
Legge finanziaria:	strumento che permette di operare modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende Autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza locale. Si applica per attuare la manovra correttiva e integrativa delle entrate e delle spese. Si pone come strumento di raccordo tra le leggi di spesa, soprattutto quelle pluriennali, e la legge di bilancio indicando di volta in volta le quote di spesa per i singoli bilanci annuali e l'ammontare massimo dell'indebitamento necessario per far fronte al bisogno finanziario.
Legge ordinaria:	atto complesso risultante dalla deliberazione su testo identico delle due Camere del Parlamento con la procedura prevista dalla Costituzione, è promulgata dal Presidente della Repubblica ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Leggi costituzionali:	norme adottate da ciascuna Camera con due deliberazioni successive a non meno di tre mesi di distanza.
Libri e scritture contabili:	la legge (artt. 2214-2220 c.c.) impone a tutti gli imprenditori, esclusi i piccoli, siano essi persone fisiche o società, la tenuta di almeno due libri che sono ritenuti fondamentali alla corretta amministrazione dell'impresa: il libro giornale e il libro degli inventari.
Licitazione privata:	gara limitata ad alcuni soggetti, scelti e inviati dall'Amministrazione in maniera discrezionale; si svolge con la forma delle offerte segrete oppure invitando le imprese a comunicare il prezzo al quale sono disposte a eseguire l'appalto.
Liquidazione di una spesa:	atto che consiste nella definitiva determinazione della spesa che può subire variazioni in più o in meno rispetto al previsto.
Liquidazione:	operazione che porta alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali o alla realizzazione di uno o più beni; trasformabilità in denaro liquido di una forma di investimento.
Locazione:	contratto col quale una persona concede a un'altra, per una determinata durata, il godimento di una cosa, dietro un corrispettivo (art. 1571 c.c.).
Mandato di pagamento:	ordine di pagamento dato al cassiere di un'Amministrazione.
Mandato:	contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante) (art. 1703 c.c.); di pagamento: ordine dato al cassiere di una amministrazione.
Manifattura:	insieme delle lavorazioni necessarie per trasformare la materia prima in manufatto; fabbrica, opificio; esecuzione di un lavoro manuale.
Mansionario:	raccolta sistematica e analitica delle mansioni relative ad ogni centro di responsabilità nell'organigramma aziendale.

Marchio:	segno distintivo del prodotto e, più precisamente, il segno che attesta la provenienza di un prodotto o di una merce da una determinata impresa (art. 2569 c.c.).
Mercato monetario:	complesso delle contrattazioni aventi per oggetto lo scambio di mezzi monetari disponibili nel breve termine, contro strumenti tecnici rappresentativi di tali mezzi.
Mercato:	luogo dove avviene lo scambio sistematico dei beni ("merci") e dove si forma il loro prezzo; specifica attività di scambio generatrice dei prezzi.
Merce:	qualsiasi prodotto in quanto oggetto di commercio e destinato alla vendita.
Merceologia:	studio della natura, composizione, adulterazioni, provenienza e circolazione delle varie merci.
Mercuriale:	listino ufficiale dei prezzi medi correnti, in un certo periodo e luogo, di date merci.
Metodo:	complesso delle norme che si debbono seguire nel comporre le scritture.
Moneta di conto:	unità monetaria con la quale si misurano gli elementi del patrimonio.
Monopolio:	privilegio costituito o riconosciuto dalla legge allo Stato o ad altro Ente pubblico o a un loro concessionario di produrre ed offrire un bene o servizio. Il godimento di un forte potere di mercato da parte di una o più imprese favorite da un'economia protezionistica e volta all'eliminazione della concorrenza (es. monopolio di Stato o privata sul tabacco).
Montante:	valore che è dato dalla somma del capitale impiegato e degli interessi maturati dopo un determinato periodo di tempo.
Mora (o moratoria):	ritardo ingiustificato ad adempiere un'obbligazione accertato nelle forme di legge. Nelle obbligazioni pecuniarie, somma dovuta per il ritardo nel compimento di un atto (v. dilazione).

Mutuo:	contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili (consumabili) e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). Il mutuo ha per oggetto cose consumabili e ciò lo contraddistingue dal comodato.
Negoziare:	esercitare il commercio, trattare affari, contrattare.
Negozio giuridico:	dichiarazione di volontà rivolta a uno scopo riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico e può essere: unilaterale (es. cambiale), bilaterale (es. contratto), a titolo oneroso (es. compravendita), a titolo gratuito (es. donazione).
Notificazione:	atto formale ricettizio cioè produttivo di effetti allorché perviene al destinatario.
Obbligazioni:	atti che derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.); vincoli giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto a un dato comportamento valutabile economicamente a favore di un altro soggetto. Titoli di credito emessi all'atto dell'accensione di un debito da parte di un Ente pubblico o di una società privata, rappresentativi di un'aliquota del debito, fruttifero di un interesse, estinguibile entro un tempo prestabilito. Sono al portatore o nominativi per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato (art. 2410 c.c.).
Oblazione:	causa di estinzione del reato prevista per le contravvenzioni punite con la sola ammenda e consistente nel pagamento volontario di una determinata somma prima dell'apertura del dibattimento o della pronuncia del decreto di condanna.
Obsolescenza:	superamento tecnologico; perdita di efficienza economica subita da un bene in misura superiore a quella derivante dal logorio fisico di esso, per effetto della comparsa sul mercato di un prodotto tecnicamente più perfezionato e quindi più competitivo.

Offerta:	proposta di prezzo in negozio, in vendita all'incanto o in gara d'appalto.
Oneroso:	negozio giuridico in cui le prestazioni delle parti sono tra loro corrispettive.
Onorare:	pagare, tenere fede (es. una cambiale, un contratto).
Onorario:	corrispettivo spettante a un professionista per l'attività esplicata.
Opere pubbliche:	lavori eseguiti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Consorzi tra gli stessi) e che rispondono a un interesse immediato della collettività. Il contratto di appalto di opera pubblica deve contenere tutta una serie di clausole risultanti da Capitolato generale per le opere pubbliche.
Opzione:	proposta irrevocabile che ricorre quando le parti convengono tra loro che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione (art. 1331 c.c.). Deriva da un atto unilaterale del proponente ed è necessaria la fissazione di un termine.
Ordinanza (o ordine):	atto normativo emanato da un'autorità amministrativa; tipo di provvedimento giurisdizionale che l'autorità giudiziaria emana nel corso del processo civile o penale. Provvedimento volto a restringere la sfera giuridica dei destinatari facendo sorgere a carico di questi ultimi un obbligo; può distinguersi in comando (se impone un obbligo positivo di fare) e divieto (se impone un obbligo di non fare).
Ordine di merce (o ordinativo):	commissione, richiesta di merci; "all'ordine": detto di titolo di credito trasferibile per girata; "d'imbarco": documento che il vettore rilascia al caricatore come prova dell'avvenuta consegna delle merci.
Organizzazione:	impostazione dell'attività di un organismo e relativo assetto organizzativo, sulla base di alcuni principi fondamentali e di un complesso di norme, procedure e modalità specifiche.

Organo:	strumento attraverso il quale lo Stato esprime la sua volontà e agisce. Gli Organi dello Stato possono classificarsi: a) secondo il numero delle persone fisiche preposte all'ufficio si distinguono in organi collegiali (es. Consiglio Comunale) o individuali (es. Ministro); b) secondo la posizione che assumono verso i terzi si distinguono in esterni (es. Prefetto) o interni; c) secondo la responsabilità degli agenti verso la collettività si distinguono in rappresentativi (es. Ministri) e non rappresentativi (es. Consiglio di Stato); d) in base alla funzione si distinguono in Organi attivi che formano ed eseguono la volontà dell'Ente (es. Consiglio Comunale), Organi consultivi se destinati a dare pareri ad altri Organi (es. Consiglio di Stato), Organi di controllo se destinati a sindacare l'operato di Organi attivi (es. Corte dei conti).
PA (Pubblica Amministrazione):	espressione che viene intesa in un duplice senso: oggettivo, che indica l'attività amministrativa dello Stato diretta verso fini collettivi; soggettivo, che indica il complesso degli Organi diretti e indiretti dello Stato che svolgono attività amministrativa.
Pagamento di una spesa:	viene eseguito dagli uffici di tesoreria in base a un ordine proveniente dall'autorità che ha assunto l'impegno.
Parere:	atto tipico d'amministrazione consultiva e consiste in un giudizio o in un apprezzamento giuridico, amministrativo o tecnico, manifestato da un Organo consultivo su una questione o su un progetto di atto sottopostogli da un organo attivo.
Partita:	quantità di merce comprata o venduta in blocco;ogni registrazione scritta in un conto.
Partitario:	prospetto in cui vengono registrati i movimenti dei rapporti coi vari debitori.
Partite di giro:	entrate o uscite che l'azienda percepisce o effettua per conto di terzi ai quali deve riversare o ricevere le somme in uguale misura (ritenute erariali o previdenziali, cauzioni ecc.).
Passività:	elementi passivi (debiti) del patrimonio di un'azienda.

Patrimoniale:	aggettivo che si usa in riferimento al patrimonio o capitale (variazione patrimoniale, scritture patrimoniali).
Patrimonio:	in senso giuridico, é il complesso dei diritti e degli obblighi valutabili in danaro, che fanno capo a un soggetto: comprende quindi attività e passività (patrimonio lordo); ciò che rimane dell'attivo, quando ne sia dedotto il passivo, costituisce il patrimonio netto (v. beni patrimoniali).
Pecuniario:	relativo al danaro, valutabile in danaro.
Pegno:	atto costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore (art. 2784 c.c.). Diritto reale costituito su un bene mobile, del debitore o di un terzo, che viene consegnato al creditore o a un terzo designato dalle parti a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione (v. cauzione).
Penale:	patto con cui le parti stabiliscono preventivamente l'aumentare del danno conseguente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione; ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa (art. 1382 c.c.); attinente comminare pene.
Perenzione:	istituto di diritto pubblico a mezzo del quale vengono eliminati dal bilancio dello Stato i residui passivi non utilizzati entro un determinato periodo.
Periodo amministrativo:	suddivisione della vita dell'azienda, solitamente della durata di un anno, per necessità di ordine pratico o giuridico (esigenze di controllo, imposizioni fiscali, norme di legge, opportunità di accertare periodicamente i risultati).
Permuta:	contratto avente per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.); consiste nello scambio di cosa contro cosa e ad essa si applicano le norme sulla compravendita; corrispondente a ciò che, in termini pratici, si dice "baratto" o "scambio in natura".

Persona giuridica:	ogni organismo unitario risultante da una collettività organizzata di persone o da un complesso di beni, a cui lo Stato, per il conseguimento d'uno scopo sociale permanente, riconosce una capacità di diritti patrimoniali. Si classificano in: persone giuridiche pubbliche (Province, Comuni, Camere di commercio, industria e agricoltura, Enti parastatali), persone giuridiche private (enti religiosi, culturali), associazioni (corporazioni, collegi, unioni, federazioni).
Pertinenza:	appartenenza; quando un bene é destinato in modo durevole a servizio ed ornamento di un altro; competenza, giurisdizione.
Plafond:	letterale: tetto; limite massimo di un finanziamento o di un credito.
Plusvalenza:	incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi.
Polizza:	scrittura privata contenente l'obbligazione di una parte di pagare una data somma o di consegnare una data quantità di cose alla controparte. Documento che prova l'esistenza di un contratto di assicurazione e legittima l'assicurato a richiedere l'indennizzo dei rischi assicurati (art. 1888 c.c. e s.s.).
Porto franco/assegnato:	le spese di trasporto e di consegna sono rispettivamente a carico del venditore o del compratore.
Posta di bilancio:	elemento attivo o passivo di un bilancio, notazione, partita.
Pratica:	insieme di documenti e simili relativi a un determinato affare.
Pratiche:	trattative o procedimenti necessari per conseguire un particolare scopo o raggiungere un risultato.
Precetto:	intimazione all'obbligato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata; regola, norma.

Prelazione:	preferenza accordata per legge o per convenzione, a parità di condizioni, a un dato soggetto nell'esercizio del diritto di acquisto di un dato bene. Diritto di uno o più creditori di precedere gli altri creditori in sede di riporto del ricavato dalla espropriazione del comune debitore.
Prescrizione:	estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge; ha lo scopo di evitare possibili incertezze in ordine alla titolarità di un determinato diritto e consiste nella perdita del diritto stesso, da parte del titolare, se questi non lo esercita o non ne usa per il periodo di tempo previsto dalla legge (art. 2934 c.c.); norma, disposizione.
Presunto ricavo:	criterio che può essere applicato solo per valutare i beni destinati a sicura vendita, (es. merci e prodotti di facile collocabilità). Il presunto ricavo è dato dalla somma che si presume di ricevere all'atto della vendita.
Presunzione:	conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.); ipotesi.
Preventivo economico:	documento che mette in evidenza i costi e i ricavi che l'azienda realizzerà in media annualmente; l'azienda verrà costituita solo se i ricavi previsti supereranno i costi e daranno un utile remunerativo.
Preventivo finanziario:	documento che serve a determinare l'entità dei mezzi finanziari da investire nell'azienda. Il fabbisogno finanziario è commisurato al denaro necessario per acquistare le immobilizzazioni tecniche (macchine) e i fattori necessari all'attuazione del primo ciclo produttivo (materie prime, mano d'opera ecc.).
Preventivo patrimoniale:	documento che mette in evidenza gli investimenti da effettuare e le fonti di finanziamento alle quali si attingeranno i capitali necessari; prevede quindi la composizione del capitale iniziale.
Preventivo:	calcolo di una spesa prima che si manifesti; prospetto contenente il calcolo presuntivo di una spesa fatto al principio di un esercizio o anno finanziario o prima d'iniziare un lavoro o di costituire un'azienda.

Prezzo corrente (o di mercato):	prezzo a cui vengono scambiati sul mercato beni analoghi a quello da valutare.
Prima nota:	libro preparatorio del Giornale, sul quale si elencano, in ordine di data, le operazioni di gestione man mano che si compiono senza seguire regole particolari o imposizioni di legge; brogliaccio.
Prime rate:	termine con cui viene definito il tasso di interesse più basso tra quelli praticati dalle banche sui prestiti alla clientela. Ne beneficiano i clienti di primaria importanza. In Italia ogni istituto di credito ha il suo prime rate; mentre vi è anche un prime rate fissato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana).
Procedimento amministrativo:	successione di più atti, interni o esterni, ciascuno dei quali ha una propria individualità, pur essendo preordinato a un atto finale, sulla cui validità o efficacia ha effetto.
Procura:	atto con il quale normalmente il rappresentato conferisce i poteri al rappresentante; può essere generale o speciale, a seconda che riguardi il compimento di tutta una serie di atti o di uno o pochi atti determinati (articolo 1392 c.c.).
Profitti e perdite:	prospetto nel quale si raccolgono i componenti del reddito d'esercizio integrati e rettificati. Conto generale di risultati che accoglie tutti i costi e tutti i ricavi di competenza e che presenta come saldo il reddito d'esercizio, cioè il flusso dei valori provocato dalle operazioni di gestione e costituito dai componenti positivi e negativi, ordinari e straordinari (v. bilancio).
Profitto:	v. reddito.
Promulgazione:	atto del Capo dello Stato che consiste nell'attestazione che la legge é stata approvata dai due rami del Parlamento, nell'ordine di osservare e di far osservare la legge a chiunque spetti e nell'ordine di pubblicarla.
Proroga:	differimento, prolungamento (v. dilazione).
Protesto:	solenne constatazione del mancato pagamento o della mancata accettazione di un titolo di credito effettuata da un pubblico ufficiale.

Provvigione (o percentuale):	tipo di retribuzione generalmente corrisposta al personale di vendita, ad agenti o rappresentanti e commisurata alle vendite fatte o agli affari procacciati; corrispettivo dell'attività prestata dal mediatore o dal commissionario nel caso di conclusione di un affare.
Pubblicazione:	inserimento di una legge nella "Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica" e annuncio dell'avvenuta inserzione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" che provvede nello stesso tempo a riprodurre l'atto inserito (art. 73 Cost.).
Quietanza:	dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento (art. 1195 c.c.); ricevuta.
Ragione sociale:	nome che i soci scelgono per designare la propria società e sotto cui la società stessa agisce, sempre che essa sia in nome collettivo o in accomandita semplice. Se invece si tratta di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, si dovrà allora parlare di "denominazione sociale".
Ragioneria:	da "ratio = ragione"; disciplina che si occupa della rilevazione o registrazione delle operazioni aziendali e di tutti quei dati che possono interessare la gestione aziendale.
Rappresentanza:	istituto per cui a un soggetto (rappresentante) è attribuito, dalla legge o dall'interessato, un apposito potere di sostituirsi a un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
Rata (o quota):	parte in cui viene frazionato il pagamento di una somma entro un limite di tempo determinato e generalmente a intervalli regolari.
Rateo:	voce del bilancio relativa a costi e ricavi maturati nell'esercizio considerato ma che verranno pagati o riscossi nel futuro esercizio; d'interesse: quota d'interessi correnti dal giorno dell'ultimo godimento a quello della negoziazione.
Ratifica:	dichiarazione di assunzione in proprio degli effetti giuridici conseguenti all'attività di rappresentante non munito di procura che ha ecceduto dai limiti in essa fissati; omologazione.

Recesso:	rinuncia prevista da parte di un contraente alla prestazione contrattuale.
Reddito d'esercizio:	differenza tra ricavi e costi di competenza.
Reddito:	differenza fra la somma dei ricavi e quella dei costi dell'intero ciclo produttivo; incremento o decremento che subisce il capitale netto per effetto della gestione.
Regolamenti autonomi:	provvedimenti che un Organo amministrativo emana nella sfera di attività che gli compete, con carattere generale e preventivo; si differenziano dai regolamenti di esecuzione perché non si ricollegano a una legge, ma regolano materie di cui la legge non si occupa.
Regolamenti di esecuzione:	provvedimenti emanati per l'esecuzione delle leggi e contengono tutte le norme, anche nuove, utili al riguardo. Il regolamento presuppone una legge, non può modificarla e ne segue la sorte.
Regolamento:	atto avente valore di legge emanato da un Organo amministrativo dello Stato, da Ente Locale o da altro Ente Pubblico; pagamento di un debito.
Reiterare:	ripetere, replicare; dicesi di decreto legge riproposto dal Governo prima della scadenza della conversione in legge.
Relazione di cassa:	documento presentato dal Ministro del Tesoro al Parlamento entro il 20 Febbraio, il 20 Maggio, il 31 Agosto e il 20 Novembre di ogni anno. Concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato.
Remissione:	atto con cui il creditore rinuncia in tutto o in parte al proprio diritto, estinguendo in tal modo l'obbligazione; condono, dispensa, rilascio (art. 1236 c.c.).
Rendiconto finanziario:	prospetto di confronto tra le previsioni e i risultati definitivi della gestione; con esso l'Organo di gestione rende conto all'Organo volitivo dei risultati della gestione per ciascuna unità del bilancio in relazione alle autorizzazioni a suo tempo ricevute.
Rendiconto:	dimostrazione dei risultati conseguiti in un dato periodo di tempo con una o più operazioni o con l'intera gestione.

Rendita:	entrata non saltuaria che va al possessore di un patrimonio senza che ciò esiga un costo di produzione. Ciò che proviene come frutto da capitali, beni, risparmi e simili. Titolo che rappresenta un debito irredimibile dello Stato (art. 1861 c.c.).
Repertorio:	registro, indice che contiene ordinatamente una rassegna particolare di cose.
Rescissione:	annullamento, scioglimento, rottura di un contratto o di un atto.
Residuo:	somma stanziata e non utilizzata nell'anno di competenza (v. bilancio). Quelli attivi sono entrate accertate ma non incassate e costituiscono un credito dello Stato; quelli passivi sono spese impegnate ma non ancora pagate e costituiscono un debito dello Stato.
Retroattivo:	che produce effetti da un momento anteriore al suo sorgere.
Reversale:	documento di autorizzazione con il quale l'ufficio responsabile autorizza il cassiere a riscuotere per contanti l'importo delle fatture di vendita indicate; ordine dato alla Tesoreria di introitare una determinata somma.
Reversali/mandati di regolarizzazione:	documenti di uso interno amministrativo che non determinano movimenti di cassa ma servono a regolarizzare contabilmente rispettivamente entrate (es. incassi provenienti dalla Banca d'Italia) o uscite (regolarizzazioni tra partite attive e passive).
Revoca:	ritiro della proposta o dell'accettazione prima che il contratto sia concluso; annullamento (v. abrogazione).
RGS (Ragioneria Generale dello Stato):	organo che svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle amministrazioni statali.
Ribasso:	arrotondamento dell'importo da versare, concesso all'atto del pagamento, o in una riduzione speciale del prezzo accordata al compratore; non dà mai luogo a nota di variazione I.V.A. (v. abbuono).
Ricavi finanziari:	ricavi ottenuti in relazione a finanziamenti a breve, medio o lungo termine concessi a terzi.

Ricavi:	introiti derivanti dalla vendita di beni e servizi; sono connessi a operazioni di disinvestimento o a percepimento di interessi, fitti, rendite, proventi; sono valutabili in moneta mediante la misurazione numeraria dell'entrata finanziaria cui hanno dato, danno o daranno luogo.
Ricavo di competenza:	introito che é maturato nel periodo amministrativo considerato o se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
Ricevuta bancaria:	semplice documento di quietanza, ossia documento che attesta l'avvenuto pagamento; non é un titolo di credito.
Ricevuta fiscale:	documento rappresentativo di un'operazione soggetta all'I.V.A. per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura, istituito per fini di controllo nei confronti di determinate categorie di contribuenti.
Ricorso:	richiesta motivata a un'autorità o a un magistrato per ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto ritenuto lesivo al proprio diritto; istanza, reclamo.
Rilevazione:	determinazione qualitativa-quantitativa, classificazione, elaborazione, rappresentazione e interpretazione dei dati relativi all'azienda e al mercato.
Rimessa:	trasferimento di oggetti, di merci o di denaro; spedizione, invio; perdita, scapito.
Rinuncia (o esenzione, esonero, dispensa):	atto con cui un Organo amministrativo fa venire meno un dovere di prestazione già stato a carico di un soggetto.
Ripetizione (dell'indebito):	diritto di ottenere la restituzione di ciò che è stato pagato indebitamente (art. 2033 c.c.); rifondere, rimborsare.
Riporto:	contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta (art. 1548 c.c.).
Risoluzione:	estinzione di un contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità di una delle prestazioni; scioglimento.

Risparmio:	quota del reddito disponibile sottratta al consumo e accantonata per il futuro; economia.
Ritenzione (diritto di):	diritto del debitore di trattenere la cosa dovuta al creditore finché questi non abbia adempiuto alla propria obbligazione connessa con la cosa.
Rivalutare:	cambiare il valore di qualcosa elevandolo.
Ruolo:	atto, in diritto tributario, contenente l'importo delle imposte dirette dovute dai singoli contribuenti in base al quale l'esattore può procedere alla riscossione.
S.b.f. (Salvo buon fine):	diritto di rivalsa che la banca accreditante intende esercitare nei confronti del proprio cliente in caso di mancato buon esito del credito alla scadenza.
Saggio:	v. tasso.
Saldo di un conto:	si determina facendo la differenza tra il totale dei valori o delle quantità iscritti nel Dare e il totale dei valori o delle quantità iscritti nell'Avere.
Sanzione:	conseguenza dannosa di un comportamento antiggiuridico di un soggetto che può consistere nell'inosservanza d'una norma giuridica o di un ordine della pubblica autorità o comunque di un dovere posto a carico del soggetto in forza d'un atto amministrativo. È diretta quando genera invalidità o la nullità dell'atto compiuto in violazione della legge; indiretta quando sottopone a una pena il trasgressore.
Sbilancio:	differenza, in contabilità, tra i totali del dare e dell'avere.
Scadenza:	termine di tempo in cui cessa di aver valore un documento, in cui si deve effettuare un pagamento, adempiere un'obbligazione e simili.
Sconto bancario:	contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.).
Sconto commerciale:	compenso che spetta al debitore per il pagamento anticipato di un debito.

Scontrino fiscale:	documento che deve essere rilasciato ai clienti per le vendite dei beni effettuate in locali aperti al pubblico e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale. Esso deve essere rilasciato al momento della consegna della merce se questa avviene prima del pagamento e deve avvenire utilizzando esclusivamente con apparecchi misuratori fiscali.
Scritture cronologiche:	documenti che rilevano i dati relativi alle operazioni aziendali in ordine temporale, cioè in ordine di data.
Senescenza:	deperimento fisico, invecchiamento tecnico, modificazioni strutturali determinanti il decadimento di varie attività e funzioni fisiologiche.
Servitù prediale:	limitazione del diritto di proprietà di un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.).
Sistema contabile:	insieme coordinato di conti che raccoglie scritture tra loro collegate riguardanti un oggetto complesso.
Sistema di scritture:	insieme di scritture fra loro coordinate, riguardanti un determinato oggetto complesso.
Slittamenti:	costituiscono una forma particolare di economia "provvisoria" di spesa, per quote che possono essere riutilizzate nell'anno successivo.
Società a responsabilità limitata (S.r.l.):	impresa per la cui obbligazione sociale risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ma le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Società commerciali:	imprese che possono svolgere attività commerciale e non commerciale; sono le società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (artt. 2291-2510 c.c.).

Società cooperative:	imprese che possono essere costituite come società a responsabilità limitata o illimitata, rispondendo in ordine alle prime i soci limitatamente alla propria quota e in ordine alle seconde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2511 c.c.).
Società di fatto o irregolari (s.d.f.):	società in nome collettivo e in accomandita semplice non registrate; ad esse si applicano le norme dettate per la società semplice.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):	imprese in cui vi sono due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2462 c.c.).
Società in accomandita semplice (S.a.s.):	imprese in cui vi sono due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.). I soci accomandatari amministrano la società e rispondono di fronte ai suoi creditori come quelli della società in nome collettivo; i soci accomandanti si limitano a finanziare la società e per questo la loro responsabilità è limitata alla concorrenza della quota conferita.
Società in nome collettivo (S.n.c.):	impresa in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Responsabilità solidale significa che ciascun socio risponde, di fronte al creditore della società, per l'intero ammontare del debito e, per conseguenza, il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei soci per ottenere quanto gli è dovuto; responsabilità illimitata significa che il socio risponde dei debiti della società con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Società mutualistiche:	imprese che comprendono le cooperative e le mutue assicuratrici (artt. 2511-2548 c.c.).

Società per azioni (S.p.a.):	impresa che, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da documenti con particolari caratteristiche dette azioni (art. 2325 c.c.). La società per azioni ha una denominazione sociale, che può essere formata in qualsiasi modo, purché contenga l'indicazione di "società per azioni". Gli organi della S.p.a. sono: l'assemblea che è l'organo deliberativo della società ed è costituito dalla riunione degli azionisti, gli amministratori che sono l'organo direttivo ed esecutivo della società e il collegio sindacale che è l'organo di controllo della gestione della società.
Società semplice:	tipo di società che non può svolgere attività commerciale (artt. 2251-2290 c.c.).
Soggetto economico:	persona o gruppo di persone in un'azienda che domina o controlla l'amministrazione aziendale, esercitandone il potere decisionale e traendone in predominio i vantaggi finali.
Soggetto giuridico:	persona che in un'azienda assume i diritti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni aziendali.
Somministrazione:	contratto che ha per oggetto la prestazione di cose in maniera periodica o continuativa (art. 1559 c.c.).
Sospensione d'imposta:	beneficio fiscale, dell'art. 8, 2° comma della legge sull'I.V.A. (DPR n. 633/72) che compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta.
Spedizione:	contratto col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un atto di trasporto e di compiere le operazioni ad esso accessorie (art. 1737 c.c.).

- Spesa:** nello Stato, bisogno pubblico da soddisfare in un certo periodo di tempo (esercizio finanziario) fissato nel bilancio di previsione; la sua rispondenza con quella effettiva viene accertata nel conto consuntivo. Le spese sono ripartite in titoli (parte corrente e conto capitale), in sezioni (secondo il fine pubblico cui la spesa é diretta), in rubriche (secondo l'organo che amministra la spesa), in categorie (secondo l'analisi economica, es. servizi, personale, acquisti ecc.) e in capitoli (secondo l'oggetto).
- Spese casuali:** sono quelle di natura affatto accidentale che non possono nemmeno per analogia essere comprese nei capitoli e per le quali non si ritenga opportuna la istituzione di capitoli speciali.
- Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento):** concernono la produzione e il funzionamento dei normali servizi dello Stato (spese per il personale, per l'acquisto di beni di consumo ecc.) nonché l'azione di redistribuzione dei redditi posta in essere dallo Stato (sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.).
- Spese in conto capitale:** comprendono quelle per investimenti sia diretti, sia indiretti nonché le concessioni di crediti e le anticipazioni per fini non produttivi (acquisto e valorizzazione di beni immobili, per la ricerca scientifica, concessione di crediti per attività produttive ecc.).
- Standard:** tipo uniformato con un livello medio; normalizzato. Complesso dei campioni di una determinata merce, corrispondente a tipi di gradi della produzione di un dato periodo su cui ci si basa per le classificazioni di qualità di determinati prodotti. Complesso di norme fissate per uniformare le caratteristiche di un prodotto.
- Stanziamento:** assegnazione di una somma in bilancio; destinazione di una somma a uno scopo determinato.
- Stato patrimoniale:** prospetto nel quale vengono raccolti i valori numerari e i valori economici di competenza futura; mette in evidenza il capitale esistente alla fine del periodo amministrativo determinato in funzione del reddito che si vuole assegnare all'esercizio (v. bilancio).
- Stimare:** v. valutare.

Storno:	giro di un valore da un conto a un altro, rettifica totale o parziale di una struttura di conto.
Surrogare:	subentrare, mettere qualcosa in luogo d'altra cosa. Facoltà attribuita al creditore di subentrare al proprio debitore nell'esercizio di diritti verso terzi (azione surrogatoria).
Tassa:	contropartita data dal privato all'Ente Pubblico per la prestazione di un determinato bene o servizio provocato dalla richiesta del privato (es. le tasse scolastiche).
Tasso (o saggio):	misura percentuale dell'interesse.
Tenere un conto:	rilevare le scritture ad esso relative in modo continuativo.
Territorialità (di una legge):	principio per cui la legge dello Stato si applica a tutti i rapporti giuridici che hanno vita sul territorio dello Stato medesimo, indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti che hanno parte in tali rapporti.
Terzi:	persone estranee rispetto a un determinato rapporto giuridico; tutte le persone al di fuori di un'azienda.
Tesoreria (Servizio di):	insieme di operazioni e di atti mediante i quali il denaro acquisito dalla Pubblica Amministrazione per via delle entrate, da qualunque fonte esse provengano, viene raccolto, conservato e impiegato nei pagamenti che essa esegue. È gestito :1) direttamente (per cassa); 2) affidamento a un istituto di credito; 3) misto.
Testo unico:	raccolta, in maniera organica, delle norme concernenti una stessa materia che si rinvencono in più leggi.
Titolo di credito:	documento che incorpora un diritto di credito il cui contenuto è fissato esclusivamente dal tenore letterale del documento stesso.
Titolo:	giustificazione del diritto soggettivo (del diritto di proprietà); documento, percentuale.
Traente:	colui che emette una cambiale tratta o un assegno bancario (v. cambiale).

Transazione:	composizione contrattuale di un conflitto di interessi; consente alle parti, facendosi reciproche concessioni, di porre fine a una lite già cominciata o di prevenirla (art. 1965 c.c.); accordo, conciliazione, concordato.
Trascrizione:	forma di pubblicità richiesta dalla legge per determinati atti concernenti la condizione giuridica della proprietà immobiliare e della proprietà dei mobili iscritti in pubblici registri allo scopo di renderli efficaci rispetto ai terzi.
Tratta:	v. cambiale.
Trattativa privata:	procedura con la quale la Pubblica Amministrazione agisce come un privato nella ricerca del contraente e nella stipula del contratto.
Tributo:	importo che si deve allo Stato o ad altro Ente pubblico in ragione della potestà di questi (v. imposte).
TUS(Tasso Ufficiale di Sconto):	saggio di interesse che la Banca d'Italia applica ai suoi finanziamenti a favore delle aziende di credito. La sua oscillazione produce connessioni automatiche sui tassi attivi e passivi praticati dalle banche verso la clientela.
Uso:	diritto di servirsi di una cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Comportamenti ripetuti costantemente da una collettività con il convincimento che essi siano imposti dalla legge.
Vacatio legis:	periodo che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.
Vaglia del Tesoro:	titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica.
Vaglia postale:	mezzo di pagamento per cui la trasmissione del titolo e del denaro avviene a cura dell'Amministrazione postale.
Valore attuale di scambio:	prezzo a cui é possibile vendere attualmente il bene oggetto della valutazione.
Valore nominale:	quantità già espressa in moneta (es. l'importo stampato sui biglietti di banca).

Valuta:

moneta, prezzo, valore; termine che designa le monete in circolazione e i titoli fiduciari che le rappresentano; data da cui la banca conteggia gli interessi a debito o a credito sui depositi.

Valutare un bene:

sintetizzarne le caratteristiche qualitative e quantitative in un'espressione monetaria.

Valutazione:

valore determinato in moneta di conto in base a un dato criterio. Es.: CUM (Costo Unitario Medio) è la media ponderata dei costi d'acquisto della merce durante l'anno; FIFO (First In First Out = la prima a entrare è la prima a uscire); LIFO (Last In First Out = l'ultima a entrare è la prima a uscire). Monetizzare.

Variazioni di bilancio:

operazioni che si effettuano per far fronte alle esigenze di nuove e maggiori spese per il soddisfacimento di bisogni che non era possibile prevedere all'atto della formazione del bilancio o non era possibile prevedere la loro entità.

Vendita:

contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dal venditore al compratore verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).

Volume d'affari:

ammontare complessivo della cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate nel corso di un anno solare.

Valuta:	moneta, prezzo, valore; termine che designa le monete in circolazione e i titoli fiduciari che le rappresentano; data da cui la banca conteggia gli interessi a debito o a credito sui depositi.
Valutare un bene:	sintetizzarne le caratteristiche qualitative e quantitative in un'espressione monetaria.
Valutazione:	valore determinato in moneta di conto in base a un dato criterio. Es.: CUM (Costo Unitario Medio) è la media ponderata dei costi d'acquisto della merce durante l'anno; FIFO (First In First Out = la prima a entrare è la prima a uscire); LIFO (Last In First Out = l'ultima a entrare è la prima a uscire). Monetizzare.
Variazioni di bilancio:	operazioni che si effettuano per far fronte alle esigenze di nuove e maggiori spese per il soddisfacimento di bisogni che non era possibile prevedere all'atto della formazione del bilancio o non era possibile prevedere la loro entità.
Vendita:	contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dal venditore al compratore verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).
Volume d'affari:	ammontare complessivo della cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate nel corso di un anno solare.